



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

**DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012**

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da

ritenuta la propria competenza territoriale;  
considerato che dichiara ed allega di rivestire i requisiti soggettivi di cui alla legge 3/2012 e deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,  
rilevato che ai fini dell'esdebitazione il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria;  
tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;  
rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a ) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,  
osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,  
preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale, valutato che le spese del nucleo familiare così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili:  
rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 14-quinquies, comma 2);

rilevato che, in ogni caso, non viene riferito dell'attuale pendenza di procedure esecutive;

preso atto, con riguardo all'attività di liquidazione, che essa si esaurisce nella ritenuta di € 316,00 mensili sullo stipendio percepito, considerate € 1460 mensili quale fabbisogno per le esigenze di vita familiare;

ritenuta la domanda ammissibile, avuto riguardo alla natura del patrimonio, qualificabile anche in termini di flussi attualizzati;

considerato altresì, in relazione al fabbisogno finanziario ed economico della procedura, che il costo dell'OCC, anche in funzione di liquidatore potrà essere valutato sulla base della tariffa prevista per i curatori fallimentari, sulla base di passivo accertato ed attivo effettivamente realizzato, con la decurtazione di legge e che il compenso del (*“advisor”*) legale, parametrato tanto con riguardo alla tariffa dei procedimenti di volontaria giurisdizione che in materia prefallimentare, sulla base dell'attivo prospettato, è determinabile in € 1350,00 oltre accessori e non in € 2000,00;

pqm

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;
2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro a partire dalla data di deposito del presente provvedimento;
3. nomina liquidatore L'OCC designato dal debitore in persona del gestore della crisi individuato presso il medesimo OCC;
4. dispone, ai sensi dell'art. 14 quinquies, 2° co, lett. b), l. 3/2012, che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;
5. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo, non sussistendo i presupposti soggettivi per la pubblicazione anche presso il Registro delle Imprese;
6. dispone altresì che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
  - provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
  - predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
7. dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";
  8. stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti da debitore istante siano trattenuti dai medesimi per il mantenimento della famiglia, con esclusione dell'importo mensile di € 316,00 che dovrà essere versato alla procedura;
  9. autorizza il ricorrente all'utilizzo del c/c già aperto, con obbligo di rendicontazione semestrale al liquidatore;

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Bergamo, 23/06/2022

Il Giudice